

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, MOLINARI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, EMERENZIO BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BETTINI, ENZO BIANCO, GERARDO BIANCO, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOTTINO, BRUSCO, BUEMI, BUFFO, BULGARELLI, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CARRA, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CIALENTE, CIMA, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DAMIANI, ALBERTA DE SIMONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FILIPPO DRAGO, DUILIO, FANFANI, FIORONI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRANCI, GALEAZZI, GAMBALE, GAMBINI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIULIETTI, GRIGNAFINI, GRILLINI, IANNUZZI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LUCÀ, LUCCHESI, LUCIDI, LUMIA, LUPI, LUSETTI, MAGNOLFI, MANTINI, MARCORÀ, RAFFAELLA MARIANI, MAZZUCA, MEDURI, MELANDRI, MOSELLA, OSVALDO NAPOLI, NICOLOSI, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PECORARO SCANIO, PINOTTI, PISAPIA, PISCITELLO, POTENZA, QUARTIANI, REDUZZI, ROCCHI, RODEGHIERO, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUGGIERI, RUZZANTE, SANDI, STRADIOTTO, TANONI, TARANTINO, TOLOTTI, VERNETTI, VERRÒ, VIGNI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA

Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che contiene norme dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del « disagio insediativo », nasce come conseguenza immediata dell'approfondimento

svolto sul tema nel recente convegno « Investire sul Bel Paese: i servizi territoriali diffusi per la competizione globale », promosso da Legambiente e Confcommercio. In quella sede le due organizzazioni, ac-

comunate dalla consapevolezza delle grandi potenzialità delle aree in questione in termini di turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali, quindi entrambe dedite alla valorizzazione di tale patrimonio, si sono impegnate a fornire proposte concrete, anzi, come ha affermato il presidente della Confcommercio, Sergio Billè, « a produrre proposte di soluzione che possano tradursi presto in decisioni operative ». Analoghe iniziative sono state promosse su tutto il territorio nazionale da Legambiente e Confcommercio in collaborazione con la Federazione italiana parchi e riserve naturali, con la Confederazione italiana agricoltori, con la Coldiretti, con l'Unione delle province italiane e con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una ricchezza insediativa che rappresenta: una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale; una certezza nella manutenzione del territorio; una opportunità di sviluppo economico. In Europa, Francia e Italia sono le nazioni dove la popolazione è maggiormente distribuita; nel nostro Paese 5.868 comuni hanno meno di 5 mila abitanti, pari al 72 per cento dei comuni italiani. Viviamo una ricchezza insediativa che il Cattaneo ha descritto come « l'opera di diffondere equabilmente la popolazione », « frutto di secoli » e di una « civiltà generale, piena e radicata » che ha favorito la distribuzione « generosamente su tutta la faccia del Paese ».

Ma lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree — soprattutto pedemontane, montane e insulari — hanno nel secondo dopoguerra assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che possiamo definire del « disagio insediativo » che interessa tutto l'arco alpino, soprattutto ligure, piemontese, lombardo e friulano, si concentra lungo la dorsale appenninica ligure, toscano-emiliana e centro meridionale, nelle parti montuose e interne della Sardegna e della Sicilia; attecchisce nel robusto « piede d'appoggio » meridionale, risale gli Appennini dalla Calabria all'Abruzzo, interessando pesantemente la Basilicata, dove

ben 97 comuni sono a rischio progressivo di estinzione, e si apre, affievolendosi, verso nord, secondo una biforcazione che tocca aree interne delle Marche e della Toscana meridionale.

Tale spopolamento fa sì che l'Italia è diventata un Paese ad alto rischio geologico, afflitto quasi annualmente da gravi episodi di natura ambientale (terremoti, alluvioni ed eruzioni) ma in buona misura anche da consumo eccessivo di suolo (spesso abusivo), incuria e, naturalmente, abbandono. Quantitativamente il dissesto idrogeologico (frane e alluvioni) nel periodo 1918-1990 riguarda 373 comuni (quasi il 5 per cento del totale) (Fonte CNR). A questo dato vanno aggiunti 2.678 comuni colpiti da frane e 1.727 da alluvioni, per un totale di 4.405 comuni colpiti: oltre il 50 per cento dei comuni italiani è stato colpito negli ultimi sessanta anni da calamità « naturali ». Secondo il Cresme (dati Progetto AVI del CNR) le regioni nelle quali sono state censite più frane sono la Campania (oltre 1.600), l'Abruzzo, la Liguria e la Lombardia, con oltre 1.300. Le alluvioni hanno interessato il Veneto con oltre 2.000 eventi, il Piemonte e l'Emilia-Romagna (bacino del Po), la Toscana (Arno) e il Friuli-Venezia Giulia, con oltre 1.000 eventi.

Tale situazione scaturisce anche dalla mancanza di manutenzione, attività storicamente svolta dagli agricoltori ed oggi non più sviluppata adeguatamente.

Sempre secondo il Cresme, si stimano costi annuali causati da catastrofi ambientali pari a circa 60-80 mila miliardi di lire; di questi circa 4 mila sono spesi per le sole « terapie intensive », per un totale di circa 200 mila miliardi di lire negli ultimi cinquanta anni. Quantificando i danni « derivanti dai soli eventi riferibili alla scarsa tutela e gestione del territorio », emerge un *ticket* annuale di circa 8 mila miliardi di lire.

Un disagio che rischia di divenire profondo con la crescente rarefazione, dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpatisi per il contenimento dei costi (uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità, eccetera); insufficiente manutenzione

del territorio, esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza. Dunque, come la questione sanità che rappresenta forse la prima preoccupazione per chi vive in contesti isolati, così i servizi territoriali e commerciali rappresentano una condizione di vivibilità essenziale, peraltro riconosciuta e supportata dalla stessa Unione europea.

Fenomeni di disagio si ripetono in numerose nazioni dell'Unione europea che hanno già avviato politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo ed arginare preoccupanti fenomeni come quelli della desertificazione. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono da una comune convinzione, ovvero che lo « sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze che è la risorsa umana ».

I tentativi sono avviati con più o meno successo ma con la consapevolezza che gli interventi vanno mirati con modalità diverse a seconda del Paese e dei territori interessati. Alcuni esempi: in Svezia all'inizio degli anni novanta è stata lanciata una campagna nazionale (« *Hela Sverige Ska leva/Tutta la Svezia deve vivere* ») in cui si invitano tutti i cittadini a prendere iniziativa ed attivarsi nell'organizzazione della vita e dei servizi sociali all'interno dei villaggi. Dopo quasi un decennio 3.500 sono i gruppi locali attivatisi che si occupano dello sviluppo di servizi alla popolazione e gestiscono numerosi investimenti, migliaia di posti di lavoro e centri di telelavoro.

In Irlanda l'esperienza dell'azione di una associazione come la *Rural Resettlement Ireland* ha ispirato l'attuazione negli anni novanta di un programma pilota cofinanziato dall'Unione europea.

In Finlandia non esiste una politica nazionale specifica ma alcune iniziative locali tendono ad invogliare le famiglie a trasferirsi dai centri più grandi in campagna.

In Spagna, ed, in particolare, in Aragona, sono state attivate con successo politiche di accoglienza anche di lavoratori

provenienti dall'Argentina, offrendo loro casa e lavoro.

In Francia sono stati avviati un ampio dibattito e numerose sperimentazioni sulle politiche di accoglienza nei centri minori e in special modo in Limousine si tentano e si premiano soluzioni innovative e progetti di inserimento.

Mentre in Italia, sostanzialmente, oltre agli interventi previsti all'interno della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta legge sulla montagna) non si intravedono altri strumenti di sistema a sostegno e sviluppo di politiche di accoglienza nei piccoli comuni. Fatta eccezione per le possibilità che il progetto « Appennino parco d'Europa » (APE), ideato da Legambiente e regione Abruzzo e avviato in collaborazione con il Servizio conservazione della natura dell'allora Ministero dell'ambiente e già finanziato per progetti infrastrutturali a valenza nazionale, disciude alla volontà di enti locali e territoriali di praticare concretamente e sviluppare queste politiche di salvaguardia e di valorizzazione nei territori della dorsale appenninica che attraversa e unisce l'Italia dal nord al sud fino alla Sicilia.

Con APE emerge una immagine dell'Appennino quale grande sistema ambientale e territoriale di valore europeo e internazionale, fortemente connotato dalla presenza di aree protette e nel quale, proprio per questo, è possibile sperimentare l'avvio di politiche di conservazione e di sviluppo sostenibile.

Con la proposta di legge si vogliono mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare « sistema » nelle aree interne maggiormente disagiate per far sì che divenga conveniente abitare, ad, esempio, in un piccolo comune della Basilicata, della Calabria o dell'Appennino tosco-emiliano. Si vogliono delineare concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni e alle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori dei piccoli comuni, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico, e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale

di queste aree. Agevolazioni sull'affitto, il mantenimento delle strutture scolastiche e dei presidi sanitari, delle stesse caserme dell'Arma dei carabinieri, la possibilità di pagare le bollette negli esercizi commerciali recuperando la figura dei vecchi « empori », la garanzia di avere un distributore di benzina, sono le condizioni essenziali per invertire un *trend* che rischia di creare solamente disagi al nostro Paese.

Nella competitività territoriale non esistono aree sciaguratamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere « sotterrati i propri talenti ». Per trasformare un problema in opportunità, impedendo che una « grande fetta » della superficie del Paese resti marginalizzata e non letta quale opportunità di crescita economica e di riequilibrio territoriale, è necessario creare le precondizioni per lo sviluppo e, sinteticamente, nelle aree fragili del nostro Paese queste si chiamano « servizi territoriali », che evitino le poli-

tiche di generalizzato sostegno del secondo dopoguerra e che siano mirate e selettive, attuate secondo forme di *partnership* tra pubblico e privato, capaci di esprimere un positivo bilancio economico, ambientale e intergenerazionale.

Il mantenimento di un'adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni costituisce una delle condizioni per una loro rivitalizzazione economica.

Lo sviluppo imprenditoriale e agricolo, si avvale di incentivi e di nuove opportunità, anche di piccole dimensioni caratterizzandosi in micro-attività puntuali e diffuse, che saranno comunque in grado di attivare circoli economici virtuosi, capaci di arrecare sicuri benefici ambientali soprattutto applicando l'innovazione tecnologica. Sarà inoltre possibile recuperare, attraverso tali attività, anche molte forme di manualità storicamente presenti nelle esperienze lavorative degli addetti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 e dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, hanno lo scopo di promuovere e sostenere il rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché le attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito in tali comuni, di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a principi di equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle aree in cui è insediata larga parte di tali comuni.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti comuni con popolazione inferiore a 5.000 mila abitanti.

ART. 2.

(Attività e servizi).

1. Per le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane, per quanto di rispettiva competenza, assicurano che, nei comuni di cui all' articolo 1, la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istru-

zione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, siano pari a quelle riscontrabili nei comuni maggiori.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, secondo criteri di qualità e di economicità, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono la sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzate in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a combattere il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.

4. I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, scolastici, postali, di comunicazione, commerciali e di sicurezza.

ART. 3.

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici).

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi previste dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione del comma 2 del citato articolo, promuovono l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:

a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;

b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni di cui all'articolo 1;

c) alla realizzazione di interventi di protezione e tutela ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni, nell'ambito della disciplina di cui al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedono una percentuale di finanziamento pari al 40 per cento dei costi sostenuti.

3. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un premio annuale, riservato ai comuni di cui all'articolo 1, per i migliori cento progetti riguardanti l'innovazione e l'originalità nell'organizzazione dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, nonché l'innovazione amministrativa. Il premio è di lire 40 milioni per ciascuno dei progetti.

ART. 4.

(Interventi per lo sviluppo di attività agricole).

1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

ART. 5.

(Agevolazioni economiche e fiscali).

1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a lire 120 milioni, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.

4. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, di intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.

ART. 6.

(Incentivi alle pluriattività).

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 50 milioni annue.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di lire 100 milioni annue.

3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo — forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio,

quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 440 milioni annue.

ART. 7.

*(Incentivi per l'insediamento
nei piccoli comuni).*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, le regioni dispongono incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune. Gli incentivi ed i premi per l'insediamento sono attribuiti:

a) a titolo di rimborso pari al 50 per cento sulle spese documentate sostenute per il trasferimento e l'insediamento;

b) a coloro che vogliono recuperare manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare, sotto forma di detrazione fiscale sul reddito delle persone fisiche pari al 38 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni.

2. Allo scopo di recuperare e valorizzare gli antichi mestieri, si applicano gli incentivi di cui alla lettera *b)* del comma 1 per il recupero e la ristrutturazione di botteghe, laboratori e locali da destinare a tali attività situate nel territorio dei piccoli comuni; per gli interventi all'interno delle aree protette la detrazione fiscale di cui alla medesima lettera *b)* è elevata al 50 per cento.

3. Per i residenti nei piccoli comuni è prevista, la detrazione totale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della spesa sostenuta per il pagamento del canone di affitto ad uso abitativo per i primi cinque anni di locazione.

ART. 8.

(Incentivi per i residenti nei piccoli comuni).

1. I benefici di cui all'articolo 7 possono essere concessi ai residenti nei comuni di cui all'articolo 1 che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni e avviare una attività economica.

2. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli quali spese di trasporto, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, le regioni provvedono, su richiesta dei comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di lire 1.200.000, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali.

ART. 9.

(Incentivi all'attività scolastica e formativa).

1. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:

a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti settimanali per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;

b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

ART. 10.

(Recupero dei manufatti ferroviari).

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabiliate ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la società Ferrovie dello Stato Spa, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

ART. 11.

(Servizi postali).

1. Nei piccoli comuni dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con l'Ente poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonché le altre prestazioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti *in loco*.

ART. 12.

*(Modifiche al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114).*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla lettera *e*), dopo le parole: « la rete distributiva » sono inserite le seguenti: « nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla lettera *a*), le parole: « inferiore a 3.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 5.000 abitanti ».

3. Le regioni sono tenute ad attuare quanto previsto dall'articolo 10, comma 1,

lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2 del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0013351